

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 maggio 2021.

Modifica del decreto 29 novembre 2019, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Disciplinare della "Ratafia Ciociara" o "Rattafia Ciociara"».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; e, in particolare, l'art. 22 che, ai fini della registrazione delle indicazioni geografiche, prevede la presentazione alla Commissione europea di un disciplinare;

Visto che, ai fini del regolamento (UE) 2019/787, l'art. 3 introduce il termine «disciplinare» che corrisponde a ciò che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 novembre 2019, n. 6346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2019, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Disciplinare della "Ratafia Ciociara" o "Rattafia Ciociara"»;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire gli elementi richiesti dalla Commissione europea nella procedura di registrazione europea;

Vista le note del 14 ottobre 2020 e 20 novembre 2020 con le quali l'Associazione di produttori Rattafia Ciociara ha chiesto di eliminare dalla scheda tecnica il vincolo di imbottigliamento nella zona di lavorazione;

Vista la nota prot. n. 965514 dell'11 novembre 2020 della Regione Lazio con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica;

Ravvisata la necessità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» alle-

gata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 novembre 2019, n. 6346 al fine di modificare alcuni elementi riportati nella lettera c);

Ritenuto che le modifiche apportate alla scheda tecnica non alterano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

La scheda tecnica della indicazione geografica «Ratafia Ciociara» o «Rattafia Ciociara» approvata con decreto ministeriale n. 6346 del 29 novembre 2019, di cui in premessa, è modificata nella parte relativa al paragrafo c) Zona geografica interessata che è sostituita con il seguente testo:

«c) Zona geografica interessata

Il prodotto "Ratafia Ciociara" o "Rattafia Ciociara" deve essere lavorato nel territorio della Provincia di Frosinone.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2021

Il direttore generale: POLIZZI

21A05548

DECRETO 22 giugno 2021.

Disposizioni relative alla individuazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 4 del decreto del 26 novembre 2020, concernente «Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Stocaggio privato dei vini di qualità».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

